



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 28

Roma, 15 Giugno 2026



IL QUESTORE E IL LIMITE CIVILE DEL POTERE

Il tema della sicurezza pubblica e urbana a fronte dei complessi fenomeni di criminalità e violenza giovanile, evidenzia come la sola repressione penale non sia sufficiente e come diventi strategico il ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali. In questa situazione, s'interviene nel dibattito concernente l'ipotesi di estendere il potere di proposta o adozione di tali misure anche ai vertici delle Forze di polizia a ordinamento militare, sostenendo fermamente che l'architettura democratica della pubblica sicurezza debba mantenere la sua natura intrinsecamente civile. Le misure preventive incidono in modo rilevante sulle libertà personali, sulla circolazione e sui patrimoni; per questa ragione l'ordinamento le affida al Questore non perché esponente di un determinato Corpo, ma nella sua specifica veste di Autorità civile di pubblica sicurezza, figura deputata a operare una sintesi democratica e a garantire il delicato equilibrio tra l'efficacia dell'azione pubblica e la tutela dei diritti fondamentali. Strumenti come l'avviso orale, il foglio di via, il Daspo o le misure patrimoniali antimafia non vanno intesi come un supplemento amministrativo alle indagini, bensì come dispositivi autonomi capaci di intervenire in uno spazio anticipato rispetto al reato, contenendo la pericolosità sociale prima che si traduca in un danno irreversibile. Le nuove linee guida del settore si muovono proprio nella direzione di rendere omogenea l'applicazione di questi istituti,

Sommario:

Il Questore e il limite civile del potere 1

Il Controllo del territorio: il SIAP chiede chiarezza e tutele per il personale 2

Motore acceso per il freddo: sanzione annullata 2

Autonomia del disciplinare e abuso delle banche dati: il TA legittima la destituzione anticipata 3

Quando il procedimento pesa sulla persona: il SIAP c'è 4

Attività di Polizia e Intelligenza Artificiale 5

Notizie dal territorio 6

Comunicazioni interne 8

è OFFLINE il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



rafforzando la qualità delle motivazioni giuridiche e la formazione degli operatori, elementi indispensabili anche per difendere l'ordine economico dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. La risposta alle nuove complessità e l'evoluzione dei fenomeni criminali non richiedono dunque una frammentazione del potere di prevenzione tra più titolari, che rischierebbe di alterare l'assetto democratico dello Stato, ma richiedono un potenziamento delle strutture dell'Autorità civile. Questo rafforzamento deve passare attraverso lo sviluppo di competenze interne e l'adozione di tecnologie avanzate, come i sistemi di business intelligence e data fusion per l'incrocio e l'analisi dei dati patrimoniali. Anche in questa prospettiva, l'algoritmo deve rimanere un mero supporto all'attività conoscitiva, senza mai sostituirsi alla valutazione e alla responsabilità del decisore umano. In conclusione, difendere e valorizzare il ruolo del Questore come perno civile del sistema significa salvaguardare un modello di sicurezza trasparente e costituzionalmente orientato, in cui l'attività di prevenzione non coincide con il potere di un Corpo di polizia, ma si conferma come una funzione democratica della Repubblica.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Controllo del territorio: il SIAP chiede chiarezza e tutele per il personale**

Il SIAP ha espresso forte preoccupazione in merito alla diffusione, avvenuta tramite canali non ufficiali tra il personale, di una bozza di circolare a firma del Capo della Polizia riguardante l'attività di controllo del territorio e la valorizzazione del personale dei ruoli Sovrintendenti e Ispettori. Pur trattandosi di un documento



non ancora formalmente diramato, il sindacato evidenzia come i contenuti ipotizzati rischiano di produrre pesanti ricadute organizzative e funzionali sulle qualifiche interessate. Questa prospettiva sta già generando uno stato di malcontento e allarme tra gli operatori, con particolare riferimento agli Uffici Distaccati, realtà in cui le già note e croniche carenze di organico e le criticità d'impiego potrebbero subire un ulteriore e insostenibile aggravamento. A fronte di questa situazione, la posizione del SIAP è ferma: considerata l'importanza della materia e il potenziale impatto sulle condizioni di lavoro, sulle attribuzioni professionali e sull'organizzazione complessiva dei servizi, il sindacato ritiene imprescindibile l'apertura immediata

di un tavolo di confronto. Per tali ragioni, il SIAP ha chiesto formalmente all'Amministrazione e alle articolazioni competenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza la convocazione urgente di un incontro. L'obiettivo imprescindibile del Siap è di approfondire i contenuti della bozza, ottenere i necessari chiarimenti istituzionali e presentare tempestivamente le osservazioni e le tutele a tutela del personale interessato, prima che le disposizioni siano definitivamente adottate.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Motore acceso per il freddo: sanzione annullata**

La sentenza del TAR Lazio (Sez. I Quater, n. 10526/2026 pubblicata l'8.6.2026) chiarisce alcuni aspetti del delicato equilibrio tra disciplina di servizio e tutela del benessere dell'operatore. La vicenda, sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, trae origine dall'irrogazione di una sanzione disciplinare pecuniaria nella misura di 2/30, ai sensi dell'art. 4, comma II, punto 10 del D.P.R. 737/1981, nei confronti di un dipendente, colpevole di aver acceso, per alcuni minuti, il motore dell'auto di servizio durante un turno di vigilanza espletato in data 19 ottobre 2022. La condotta, secondo l'Amministrazione, violava disposizioni interne che imponevano di mantenere il motore spento. Tuttavia, il TAR accoglieva il ricorso dell'operatore ritenendolo fondato e annulla il provvedimento per difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzione. Il giudice

amministrativo evidenziava il difetto di motivazione poiché l'Amministrazione non aveva indicato in modo puntuale quali fossero le disposizioni violate né spiegato le ragioni concrete della gravità della condotta. Veniva chiarito che la potestà disciplinare, pur ampia, non può mai prescindere da un adeguato apparato motivazionale che deve contenere chiaramente le norme violate e le esigenze di servizio compromesse. Il punto più significativo della sentenza però, riguarda l'irragionevolezza della decisione che tocca la salvaguardia del benessere del personale. Il TAR riconosce che le esigenze fisiologiche minime — come contrastare umidità, le temperature fredde o calde all'interno di un veicolo di servizio — non possono essere ignorate o compresse oltre misura. L'accensione temporanea del motore finalizzata anche a garantire condizioni minime di vivibilità durante il servizio, non aveva arrecato alcun pregiudizio concreto all'attività operativa. La sentenza mette quindi in luce un principio di buon senso: le disposizioni di servizio devono essere interpretate e applicate in modo ragionevole, tenendo conto delle condizioni reali in cui gli operatori si trovano ad agire. Un divieto assoluto e indiscriminato, che non consideri situazioni concrete e necessità operative o personali, rischia di tradursi in una compressione ingiustificata della dignità e della salute del personale. Non meno importante è il profilo della proporzionalità. Il TAR ha ritenuto eccessiva la sanzione rispetto a una condotta definita "minima" e tenuta in buona fede, priva di effetti lesivi per il servizio o per terzi. Anche sotto quest'aspetto emerge un messaggio chiaro: la risposta disciplinare deve essere calibrata sulla reale gravità del fatto, evitando automatismi sanzionatori che finiscono per penalizzare comportamenti marginali o giustificati. Un successivo elemento rafforza la posizione del ricorrente: la stessa Amministrazione, pochi mesi dopo i fatti, in data 18 gennaio 2023, ha adottato disposizioni più flessibili, consentendo l'accensione del motore per brevi periodi, purché con opportuni accorgimenti logistici, a dimostrazione che l'interpretazione originaria fosse eccessivamente rigida e, in definitiva, non coerente con le esigenze operative. In conclusione, la sentenza rappresenta un importante precedente per l'Amministrazione a esercitare il potere disciplinare in modo equilibrato, motivato e rispettoso delle condizioni di lavoro del personale. Per gli operatori di polizia, essa costituisce un precedente significativo: il rispetto delle regole resta imprescindibile, ma non può tradursi in un sacrificio irragionevole del benessere individuale, né in sanzioni prive di un solido fondamento giuridico e motivazionale.

♦ **Autonomia del disciplinare e abuso delle banche dati: il TAR legittima la destituzione anticipata.**



La sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2865/2026, affronta in modo esemplare il tema dell'uso illecito delle banche dati di polizia e il rapporto tra procedimento penale e disciplinare. Il caso riguarda un appartenente alla Polizia di Stato destituito ai sensi dell'art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del DPR 737/1981, a seguito di una complessa indagine penale ancora nella fase preliminare. All'interessato erano contestati reati di particolare gravità — associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione di segreti d'ufficio e corruzione — con l'accusa centrale di aver utilizzato la banca dati SDI per fornire per anni informazioni riservate a un'agenzia investigativa, ricevendone utilità personali e contribuendo stabilmente alle attività del sodalizio criminale. La sequenza procedimentale è stata rapida e coerente: misura cautelare penale di sospensione dai pubblici uffici (3 ottobre 2024), sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 9 DPR 737/81 (26 ottobre 2024), contestazione della destituzione (25 novembre 2024), proposta della Commissione (25 marzo 2025) e successiva irrogazione della sanzione da parte del Capo della Polizia. In soli cinque mesi l'Amministrazione ha definito il procedimento disciplinare, valorizzando gli elementi già disponibili e le ammissioni rese dall'interessato sugli accessi abusivi. Il TAR ha ritenuto pienamente legittima la destituzione, rilevando la gravità intrinseca dell'abuso delle banche dati, che costituisce una delle violazioni più gravi per un appartenente alle Forze dell'ordine, poiché compromette la fiducia

lavoro del personale. Per gli operatori di polizia, essa costituisce un precedente significativo: il rispetto delle regole resta imprescindibile, ma non può tradursi in un sacrificio irragionevole del benessere individuale, né in sanzioni prive di un solido fondamento giuridico e motivazionale.

dell'Amministrazione, il prestigio dell'istituzione e la sicurezza delle informazioni trattate. Le condotte sono state qualificate come espressive di una "assoluta mancanza del senso dell'onore e della morale", incompatibile con i doveri assunti con il giuramento. Sul piano sistematico, la sentenza ribadisce il principio dell'autonomia temperata tra procedimento penale e disciplinare. Il ricorrente invocava l'art. 11 del DPR 737/1981 per sostenere la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale. Il TAR ha respinto tale tesi, richiamando l'orientamento consolidato — anche alla luce dell'Adunanza Plenaria n. 14/2022 — secondo cui non esiste più una pregiudiziale penale automatica. La sospensione del procedimento disciplinare è oggi un'eccezione, ammissibile solo alla presenza di condizioni particolari, come l'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Inoltre, la stessa pregiudiziale presuppone l'esercizio dell'azione penale, che nel caso concreto non era ancora avvenuto, essendo il procedimento penale fermo alla fase delle indagini preliminari. Il TAR ha quindi confermato che l'Amministrazione ha il dovere di intervenire tempestivamente quando ha elementi sufficienti per valutare la responsabilità disciplinare, potendo utilizzare anche atti e informazioni provenienti dal procedimento penale secondo il principio di atipicità dei mezzi istruttori. Tale tempestività risponde all'esigenza di tutelare l'integrità, l'affidabilità e il prestigio dell'istituzione, senza attendere i tempi — spesso lunghi — del processo penale. In conclusione, la sentenza rappresenta un importante consolidamento della giurisprudenza in materia: l'abuso delle banche dati è una violazione di eccezionale gravità, idonea a giustificare la destituzione anche in assenza di una condanna penale definitiva, e il procedimento disciplinare può e deve procedere autonomamente quando gli elementi raccolti consentono una valutazione completa della condotta.

◆ Quando il procedimento pesa sulla persona: il SIAP di Bari e della Bat c'è

Ci sono momenti in cui il procedimento disciplinare smette di essere un atto amministrativo e diventa un peso concreto sulla vita delle persone. Momenti in cui la norma incontra la fragilità umana, e il rigore dell'ordinamento deve fare i conti con la dignità di chi serve lo Stato ogni giorno. È in questi passaggi che si misura la differenza tra un sindacato che osserva e un sindacato che agisce. In Puglia, il SIAP ha scelto la



seconda strada. A Bari e nella Bat il SIAP ci ha messo il viso. L'ha fatto attraverso un impegno costante, quotidiano, radicato sul territorio. La struttura provinciale è stata un punto di riferimento stabile, presente in ogni fase, accompagnando i colleghi passo dopo passo, assicurando che ogni valutazione fosse ancorata ai fatti, alle garanzie procedurali e al rispetto della dignità professionale. Non un intervento episodico, ma un lavoro silenzioso e determinato, che traduce in pratica ciò che il SIAP rivendica da sempre: nessun collega deve affrontare da solo il peso di un procedimento disciplinare, soprattutto quando emergono

criticità istruttorie, sproporzioni sanzionatorie o letture parziali del contesto operativo. Due vicende disciplinari, maturate in due province diverse, raccontano una stessa storia: la tutela non è un principio astratto, ma un impegno che si esercita accanto alle persone, dentro i procedimenti, nelle pieghe delle garanzie.

Il primo caso: quando la sanzione diventa una ferita.

Un collega si è visto infliggere una sospensione dal servizio di sei mesi, una delle misure più pesanti previste dal D.P.R. 737/1981. Una sanzione che non colpisce solo la carriera, ma la serenità familiare, l'equilibrio personale, la percezione stessa del proprio ruolo. Dopo vari rinvii alla commissione provinciale, il provvedimento era diventato un macigno. Il TAR Puglia, chiamato a valutare la richiesta cautelare, ha sospeso l'efficacia della sanzione. Una decisione che non nasce da un tecnicismo, ma dal riconoscimento di un principio fondamentale: quando il potere disciplinare incide sulla persona, il procedimento deve essere imparziale, trasparente, rispettoso delle garanzie difensive. Il giudice amministrativo ha ravvisato elementi di fondatezza nelle doglianze del ricorrente, soprattutto a proposito dei principi d'imparzialità e giusto procedimento.

E ha fatto ciò che la tutela cautelare deve fare: impedire che un atto potenzialmente illegittimo produca effetti irreversibili. Persino la tutela della riservatezza è stata valorizzata, con l'oscuramento delle generalità ai sensi del Codice Privacy e del GDPR. Un segnale di attenzione alla persona, prima ancora che al dipendente.

Il secondo caso: quando il contesto parla più dell'atto.

In un'altra provincia pugliese, alla Bat, un collega di una specialità si è trovato coinvolto in un procedimento disciplinare. Questa volta l'Amministrazione, valutate le giustificazioni, il contesto operativo, l'epoca dei fatti e l'affidamento legittimo riposto nella richiesta ricevuta durante il servizio, ha disposto il non doversi procedere, archiviando la contestazione. Una decisione che restituisce alla disciplina il suo senso più autentico: non punire automaticamente, ma comprendere, valutare, contestualizzare. Perché il servizio di polizia non è fatto di atti isolati, ma di situazioni complesse, relazioni funzionali, dinamiche operative che devono essere lette nella loro interezza. Queste due vicende dimostrano che la responsabilità disciplinare non può essere ricostruita in modo meccanico o astratto. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato operano in condizioni difficili, spesso in situazioni, dove la linea tra dovere, urgenza e affidamento non è sempre nitida. Applicare le regole con proporzione non significa indebolirle, ma renderle giuste e credibili. In entrambe le situazioni, il SIAP ha svolto ciò che un sindacato deve fare: esserci. Non con slogan, ma con lavoro concreto: ascolto, studio degli atti, accompagnamento, equilibrio, fermezza. Difendere un collega non significa creare conflitti, ma impedire che la persona resti sola davanti al peso di un procedimento che può cambiare una vita. Significa pretendere che ogni contestazione sia valutata sui fatti, nel rispetto della proporzionalità, della storia professionale e della dignità umana. Perché quando il procedimento pesa sulla persona, il SIAP c'è. Sempre.

◆ Attività di Polizia e intelligenza artificiale



L'IA può rafforzare prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, ma solo entro un perimetro rigoroso: uso mirato e proporzionato, divieto di sorveglianza massiva, autorizzazione giudiziaria per l'identificazione biometrica in tempo reale e decisioni sempre presidiate da operatori formati all'uso corretto. Il testo descrive come la normativa nazionale accolga i rigidi vincoli dell'AI Act europeo per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, garantendo un equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali. È esclusa categoricamente ogni forma di sorveglianza di massa o "Grande Fratello",

vietando la creazione di banche dati biometriche tramite la raccolta indiscriminata d'informazioni dal web e limitando l'uso dell'IA a due sole applicazioni eccezionali e mirate. La prima applicazione riguarda l'identificazione biometrica remota in tempo reale, consentita solo per finalità tassative come la prevenzione di gravi minacce all'ordine pubblico, la ricerca di persone scomparse o la tutela di vittime di reati gravi come la tratta e il sequestro. Questo strumento richiede sempre una preventiva autorizzazione giudiziaria motivata, che deve specificare tempi, luoghi e tecnologie utilizzate, per una durata massima di quindici giorni e con il divieto assoluto di utilizzare dati ottenuti tramite scraping non mirato. La seconda applicazione riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, attivabile sui sistemi di videosorveglianza già esistenti solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare soggetti indiziati sulla base di elementi oggettivi. Questa procedura, sotto la titolarità del Ministero dell'interno, prevede una valutazione d'impatto, la consultazione del Garante della Privacy, la conservazione locale dei dati per sette giorni e la custodia di log non modificabili per cinque anni. In entrambi i casi, l'algoritmo funge esclusivamente da supporto tecnologico e non sostituisce mai l'azione umana: vige, infatti, il divieto assoluto di adottare decisioni

pregiudizievoli basate unicamente sull'output della macchina. Infine, per garantire un uso corretto, trasparente e tracciabile di questi strumenti, la legge impone una formazione specifica e obbligatoria per tutti gli operatori di polizia coinvolti.

[CLICCA QUI](#)



Notizie dal territorio

◆ Corsi di specializzazione e limiti anagrafici: la nota SIAP sulla Questura di Oristano

La nota della Segreteria Nazionale SIAP evidenzia una criticità nella gestione delle ammissioni al 26° corso per conducenti di moto d'acqua, focalizzandosi sulla situazione della Questura di Oristano. Per quest'ufficio, e in particolare per la Squadra Acque Interne, la programmazione iniziale dell'Amministrazione prevedeva la formazione di due unità operative; tuttavia, uno dei dipendenti designati è stato escluso per il recente superamento del limite anagrafico previsto dal bando, lasciando così scoperto uno dei due posti e riducendo la capacità operativa del settore nautico locale. Pur non contestando le prerogative organizzative dell'Amministrazione, il sindacato segnala che in altre realtà territoriali sarebbero state concesse deroghe ai limiti di età per motivi di servizio, persino in situazioni non contemplate



nella pianificazione originaria. Il SIAP chiede pertanto che l'applicazione di tali margini derogatori avvenga secondo criteri omogenei ed equilibrati, sollecitando l'Amministrazione a sanare la carenza di Oristano già nei prossimi cicli formativi, a partire da quello in programma il 6 luglio. Infine, si auspica una riflessione complessiva e una revisione dei requisiti anagrafici per i corsi di specializzazione, una misura ritenuta necessaria alla luce del progressivo innalzamento dell'età media del personale della Polizia di Stato e dell'esigenza di valorizzarne le competenze.

◆ Relazioni sindacali e rispetto dell'ANQ: il caso della Questura di Genova

La nota della Segreteria Nazionale SIAP contesta la gestione delle relazioni sindacali da parte della Questura di Genova, segnalando un'aperta violazione delle procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro e dalla circolare dipartimentale n. 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010 in materia di partecipazione alle trattative mediante tavoli separati. Il Questore di Genova ha, infatti, manifestato l'intenzione di mantenere una suddivisione stabile dei tavoli negoziali basata su comunicazioni rese negli anni passati da alcune sigle sindacali, attribuendo a tali scelte un'efficacia permanente.



La sigla sindacale evidenzia come tale impostazione sia priva di fondamento giuridico, poiché la facoltà di richiedere il tavolo separato costituisce una prerogativa legata alla singola trattativa di natura negoziale, esercitabile di volta in volta entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio dell'incontro, e non può quindi trasformarsi in una formula definitiva o automaticamente estesa al futuro. Il SIAP respinge inoltre il richiamo operato dal Questore all'articolo 97 della Costituzione e ai principi di efficienza e buon andamento, precisando che le esigenze amministrative non possono giustificare deroghe a regole espressamente disciplinate e che, al contrario, il rispetto delle regole pattizie è essa stessa attuazione della legalità. Rilevato che nel resto del territorio provinciale la disciplina è applicata correttamente e che l'anomalia di Genova rischia di generare gravi difformità operative, la Segreteria Nazionale chiede un intervento urgente del competente Ufficio ministeriale per ripetere il quadro normativo di riferimento e imporre alla Questura di Genova il pieno rispetto dell'Accordo Nazionale Quadro nelle future convocazioni.

SIAPInform@28

Del 15 Giugno 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI